



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 17 maggio 2013, n. 26

“ECODAUNIA Srl” - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - rilasciata con Determina Dirigenziale n. 371 del 23/07/2010 codice attività IPPC 5.1 - Fascicolo 86 MOD1.

L’anno 2013 addì 17 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche

comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. n. 2261 del 05/07/2012 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore "Ecodaunia Srl" presentava istanza, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativamente a:

- integrazione del rifiuto non pericoloso con codice CER 18 01 04 "rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni ai fini dell'implementazione nella fase di stoccaggio con deposito preliminare del rifiuto non pericoloso con (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)" da avviare all'operazione di smaltimento D15 ed allegava la relativa "Relazione tecnica";

- La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale con nota prot. n. 2303 del 06/07/2012, chiedeva alla competente Provincia di Foggia, di far pervenire nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, ossia entro 45 giorni successivi alla comunicazione del Gestore, il necessario parere in materia di disciplina VIA;

- La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale con nota prot. n. 2913 del 28/08/2012, sollecitava la Provincia di Foggia, a far pervenire il parere endoprocedimentale in materia di disciplina VIA, che ad oggi non risulta ancora pervenuto.

Considerato che:

- Per lo stabilimento "Ecodaunia Srl" con sede legale in Cerignola alla Via dei Calzolai n. 133, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia;

- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- l'introduzione di un nuovo rifiuto non pericoloso da avviare all'operazione di smaltimento D15 è già autorizzata e prevista senza variazioni di superficie, aree, volumi e macchinari;

- non sono previsti incrementi della capacità complessiva annua di trattamento di rifiuti, pertanto la tabella 8. 1 "Potenzialità dell'impianto" della determina di rilascio dell'AIA resta invariata;

- non sono previste variazioni del quadro delle emissioni in atmosfera e gestione acque.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

integrazione del codice CER 18 01 04 all'operazione di smaltimento D15 "deposito preliminare"

di stabilire che:

- la tabella 8.2 "Codici CER autorizzati" di cui alla D.D. n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia è integrata come di seguito:

CODICE DESCRIZIONE

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni ai fini dell'implementazione nella fase di stoccaggio con deposito preliminare del rifiuto non pericoloso con (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)"

- il Gestore è autorizzato ad avviare all'operazione di smaltimento D15 (Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi), il rifiuto non pericoloso con codice CER 18 01 04;

- la potenzialità massima annua di trattamento dell'impianto, nonché la capacità massima istantanea di stoccaggio rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato con Determina Dirigenziale n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia. In definitiva resta invariata la tabella 8.1 "Potenzialità dell'impianto" della determina richiamata;

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "Ecodauonia Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia;

- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica non sostanziale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del DLgs n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determina Dirigenziale n. 371 del 23/07/2010 del Servizio Ecologia;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, presente provvedimento, alla Società "ECODAUNIA S.r.l." con sede legale in Cerignola alla Via dei Calzolari n. 133.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d'Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri
